



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott.ssa Rosella Silvestri	Presidente rel.
Dott. Stefano Tarantola	Consigliere
Dott. Francesca Traverso	Consigliere

sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 631/2025 promossa da:

SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO con l'avv. RUSSO PAOLO

PARTE APPELLANTE

nei confronti di

1. FABIO FERRETTI, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della “SEZIONE DI SAMPIERDARENA – SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO”;
2. DUTTO GIANCARLO, in proprio, in qualità di associato;
3. SORGENTE FERNANDO, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della “SEZIONE VASTO – SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO”;
4. SERGIO SILVESTRE, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della “ASD CORPO NAZIONALE SOCCORRITORI ACQUATICI GUARDIA SPIAGGIA – FVG APS” (già Sezione Delta Tagliamento Società Nazionale di Salvamento);
5. INGRASSIA GAETANO, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della “SEZIONE PALERMO – SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO”;
6. FERRO FEDERICO in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della “SEZIONE ROSOLINA – SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO”;
7. SANTAMARIA LORENZO, in proprio, in qualità di associato;
8. DROGHETTI RAFFAELE in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della “SEZIONE RIVAROLO CANAVESE – SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO”;

tutti con l'avv. CAMPIONE MONICA e l'avv. RAMBERTI CHIARA

PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI

nonché nei confronti di

“SEZIONE LIVORNO MARE – SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO”

PARTE APPELLATA CONTUMACE

“SEZIONE CARIA LIVORNO – SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO”

PARTE APPELLATA CONTUMACE

DISCUSSIONE ORALE IN DATA 1/07/2026

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, e istanza di sospensione ai sensi dell'art. 23 c.c., Dutto Giancarlo e Santamaria Lorenzo, in proprio in qualità di associati, nonché i legali rappresentanti di otto Sezioni territoriali della Società Nazionale di Salvamento convenivano davanti al Tribunale di Genova la **Società Nazionale di Salvamento**, chiedendo l'annullamento delle deliberazioni assembleari assunte il 6 luglio 2023 e il 29 settembre 2023 (docc. 8 e 10 – Sezioni).

Gli attori deducevano, in particolare, l'invalidità dell'assemblea del 6 luglio 2023, tenutasi a Napoli, nonché della delibera con la quale era stato approvato il **Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo** (doc. 7 – Sezioni). Essi lamentavano vizi concernenti la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea, l'insufficiente informazione preventiva agli associati ed in particolare l'illegittimità delle disposizioni del Regolamento elettorale, ritenute contrastanti con lo Statuto associativo (doc. 1 – Sezioni) per avere escluso le Sezioni territoriali dal novero degli aventi diritto al voto e introdotto modalità e criteri elettorali non contemplati dallo Statuto stesso. Contestavano inoltre la validità dell'assemblea elettiva del 29 settembre 2023 e della conseguente elezione del Consiglio Direttivo, sostenendo che la consultazione fosse stata svolta in base a un regolamento illegittimo e mediante procedure telematiche prive delle necessarie garanzie di trasparenza e regolarità. Gli attori chiedevano altresì la nomina di un commissario *ad acta* e la sospensione cautelare dell'efficacia delle deliberazioni impugnate.

Era proposta istanza cautelare ai sensi dell'art. 23, terzo comma, c.c., respinta all'esito della procedura.

La parte convenuta Società Nazionale di Salvamento (di seguito detta anche solo SNS) si costituiva in giudizio con comparsa del 30 aprile 2024, contestando integralmente le deduzioni attoree ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione delle Sezioni territoriali a proporre l'impugnazione, in quanto non associate alla SNS nazionale. Nel merito sosteneva la piena legittimità delle deliberazioni impugnate, affermando che il Regolamento elettorale costituiva un'integrazione consentita delle disposizioni statutarie, necessaria a disciplinare profili organizzativi non espressamente regolati dallo Statuto.

All'esito dell'udienza del 18 luglio 2024 il giudice invitava gli attori a precisare la fonte normativa da cui far derivare l'asserita illegittimità delle procedure di partecipazione e accreditamento alle assemblee telematiche dell'associazione, assegnando termini per note difensive e replica. Dopo il deposito dei relativi scritti difensivi e delle note di trattazione scritta *ex art. 127-ter c.p.c.*, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 13 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c.

Con sentenza n. 1347/2025, pubblicata il 20 maggio 2025, il Tribunale di Genova riconosceva esplicitamente la legittimazione ad agire degli attori Dutto e Santamaria, quali associati della SNS, e rigettava tutte le censure rivolte contro la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea del 6 luglio 2023, reputando legittima sia la scelta del luogo di convocazione sia la successiva comunicazione del 4 luglio 2023 sui *quorum* deliberativi, nonché adeguata l'informazione fornita ai soci sul bilancio. Riteneva inoltre infondate le doglianze concernenti l'introduzione del voto telematico e l'integrazione regolamentare delle disposizioni statutarie in materia elettorale.

Il Tribunale accoglieva la domanda relativa all'art. 7 del Regolamento elettorale, osservando che il Regolamento aveva escluso le Sezioni territoriali della SNS, ancorché autonome e potenzialmente qualificabili come enti del Terzo settore, dal novero degli associati aventi diritto a partecipare all'assemblea elettiva: tale esclusione contrastava con l'art. 5 dello Statuto, che riconosce l'accesso all'associazione alle persone fisiche e agli enti del Terzo settore senza discriminazioni. Pertanto, l'approvazione del Regolamento avrebbe richiesto il *quorum* previsto per le modifiche statutarie e non quello dell'assemblea ordinaria. Per tale ragione veniva annullata la deliberazione assembleare del 6 luglio 2023 limitatamente all'approvazione del regolamento elettorale per l'articolo sopra indicato. In via consequenziale veniva altresì annullata integralmente la deliberazione assembleare del 29 settembre 2023 relativa all'elezione del Consiglio Direttivo, essendosi le operazioni elettorali svolte in attuazione del regolamento ritenuto invalido. Veniva invece rigettata la domanda di nomina di un commissario *ad acta* e le spese di lite erano integralmente compensate in ragione delle difficoltà interpretative del quadro statutario.

Avverso tale sentenza la Società Nazionale di Salvamento proponeva il presente appello, contestando l'interpretazione dello Statuto effettuata dal Tribunale in ordine al rapporto tra la SNS e le proprie articolazioni territoriali e sostenendo che le Sezioni non possano essere considerate associate della SNS nazionale né titolari di autonomo diritto di voto nelle elezioni degli organi direttivi.

Si costituivano le parti appellate proponendo appello incidentale. Alla prima udienza di trattazione la parte appellante eccepiva la tardività dell'impugnazione incidentale. Veniva quindi fissata udienza di discussione ove la Corte chiedeva chiarimenti in ordine alla legittimazione ad agire e a resistere in giudizio delle parti (cfr. verbale ud. 20/05/2026).

All'udienza dell'01.07.2026 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.

1. sulle eccezioni preliminari della parte appellante.

1.1. sull'ammissibilità dell'appello incidentale.

L'eccezione della parte appellante principale è infondata e deve essere respinta.

Essa si fonda sull'assunto che la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale sia stata depositata in data 26.11.2025, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza originariamente fissata nell'atto di citazione al 15.12.2025.

Gli appellati hanno dedotto che la comparsa contenente l'appello incidentale è stata depositata il **25.11.2025**, producendo le relative ricevute telematiche di accettazione e consegna, poi caricata sul PCT solo in data 26.11.2025.

Come risulta dalle ricevute di deposito indicate come produzioni nn. 014 e 022 della parte appellata, il termine dell'art. 343 c.p.c. risulta rispettato, poiché il 25 novembre precede di venti giorni l'udienza del 15 dicembre fissata nell'atto di appello.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, il termine per la proposizione dell'appello incidentale mediante comparsa di risposta deve essere verificato con riferimento all'udienza indicata nell'atto di citazione in appello, salvo il caso in cui il differimento dell'udienza sia stato disposto ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. [comma peraltro abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197]; soltanto in tale specifica ipotesi il termine si computa con riguardo alla nuova udienza fissata dal giudice (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. 2, 7 maggio 2020, n. 8638 e Cass., Sez. 2, 25 giugno 2021 n. 18274). In tutte le altre ipotesi di mero rinvio o spostamento dell'udienza, resta invece rilevante la data originariamente indicata nell'atto di appello.

Nel caso di specie, l'udienza di comparizione era stata fissata dall'appellante principale al giorno 15 dicembre 2025.

Gli appellati hanno dedotto e documentato che la comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale è stata depositata telematicamente in data 25 novembre 2025 (ore 23:16), producendo le relative ricevute di accettazione e consegna del deposito.

L'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. – subentrando a quanto originariamente stabilito dall'ormai abrogato art. 16-bis, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 – prevede che “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito

quando la conferma è generata **entro la fine del giorno di scadenza**”: quindi se la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro le **23:59:59** dell’ultimo giorno, il deposito è tempestivo.

Pertanto, assumendo quale *dies ad quem* l’udienza del 15 dicembre 2025, il deposito effettuato il 25 novembre 2025 deve ritenersi tempestivo, in quanto intervenuto entro il termine di venti giorni anteriormente all’udienza previsto dall’art. 343 c.p.c.

Né conduce a diversa conclusione il successivo differimento della trattazione, atteso che dagli atti non risulta un provvedimento riconducibile all’art. 168-*bis*, sicché il relativo spostamento di udienza rimane irrilevante ai fini del computo del termine di costituzione dell’appellato.

Deve inoltre osservarsi che l’appello incidentale proposto dagli originari attori non si limita a contrastare le censure svolte con l’appello principale, ma investe autonomi capi della sentenza sfavorevoli agli odierni appellati, concernenti il rigetto delle ulteriori doglianze rivolte al regolamento elettorale, l’assorbimento delle censure concernenti l’assemblea elettiva del 29 settembre 2023 e il rigetto della domanda di nomina di un commissario *ad acta*.

L’impugnazione incidentale risulta pertanto ritualmente e tempestivamente proposta e deve essere dichiarata ammissibile.

1.2 sulla legittimazione ad agire delle associazioni appellate

L’eccezione di difetto di legittimazione attiva delle Sezioni territoriali non è fondata.

La legittimazione ad agire o a contraddire è una condizione all’azione, e si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, di una concreta ed autonoma questione.

La carenza di legittimazione si delinea solo quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (*ex multis*, Cass. Sez. 3, 30/05/2008, n. 14468).

Dalla documentazione in atti risulta che le odierne appellanti incidentali costituiscono autonome associazioni dotate di propria organizzazione e rappresentanza legale. Esse deducono che le deliberazioni impugnate incidano direttamente sulla loro posizione all’interno dell’assetto organizzativo della Società Nazionale di Salvamento, escludendole dalla partecipazione al procedimento elettorale e dal sistema di rappresentanza associativa. Ne consegue la sussistenza di un interesse diretto e concreto all’accertamento dell’invalidità delle deliberazioni impugnate.

La questione concernente l’effettiva qualità di associate delle Sezioni e la titolarità dei correlati diritti partecipativi attiene invece al merito della controversia e non alla legittimazione ad agire.

La parte appellante non ha mai contestato che le associazioni appellanti incidentali facciano parte della Società Nazionale di Salvamento e che abbiano partecipato a tale titolo alle elezioni precedenti al Regolamento in esame.

Tutto ciò premesso l'eccezione è respinta.

2. sui motivi di appello incidentale.

L'appello incidentale deve essere esaminato in via preliminare rispetto all'appello principale.

Esso non si limita, infatti, a resistere all'impugnazione proposta dalla Società Nazionale di Salvamento, ma investe capi autonomi della sentenza di primo grado sfavorevoli agli originari attori: in particolare, il rigetto delle censure relative alle ulteriori disposizioni del regolamento elettorale, e il rigetto della richiesta di nomina di un commissario. Le conclusioni degli appellati incidentali chiedono espressamente la riforma della sentenza nella parte in cui **non ha dichiarato** l'annullamento dell'intera delibera assembleare del 6 luglio 2023 e della successiva assemblea del 29 settembre 2023. Ne consegue che l'esame dell'appello incidentale è logicamente prioritario, poiché, ove fondato, consente di confermare l'invalidità dell'intero procedimento elettorale per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base della sentenza impugnata e rende comunque infondato l'appello principale nella parte in cui pretende di limitare il giudizio alla sola questione dell'art. 7 del Regolamento.

2.1 sul sistema elettorale.

Gli appellanti incidentali non contestano il capo della sentenza che ha annullato il punto nr. 6 dell'ordine del giorno relativo all'art. 7 del Regolamento elettorale.

Deducono che il Tribunale, una volta riconosciuto che il Regolamento aveva introdotto una disposizione incompatibile con lo Statuto e integrante una vera modifica statutaria, avrebbe dovuto estendere la medesima valutazione anche alle ulteriori disposizioni censurate dagli attori. In particolare, gli appellanti incidentali deducono che costituiscono modifiche statutarie e non semplici norme integrative:

1. il sistema delle liste bloccate;
2. la limitazione delle candidature;
3. la previsione del voto e dell'assemblea esclusivamente telematici.

Allegano che tali previsioni incidono direttamente sui diritti di elettorato attivo e passivo e sul modello di partecipazione associativa delineato dallo Statuto; esse non sarebbero quindi suscettibili di introduzione mediante semplice regolamento approvato in assemblea ordinaria.

Chiedono quindi di dichiarare invalida l'intera delibera di approvazione del Regolamento del 6 luglio 2023 e non il solo il punto nr. 6 dell'ordine del giorno.

Il motivo è fondato.

Infatti, il Regolamento non si limita a disciplinare le modalità operative della votazione, ma introduce un vero e proprio sistema elettorale nuovo, fondato sulle liste, sul collegamento obbligatorio tra Presidente e Vicepresidente e sul voto di lista, elementi del tutto assenti nello Statuto.

Come già osservato dal Tribunale lo Statuto prevede che:

- l'Associazione possa ammettere come associati non solo persone fisiche ma anche altri enti del Terzo Settore (art. 5, comma 3);
- gli enti associati godano del diritto di partecipazione e di voto in assemblea (art. 6, comma 2).

Inoltre, lo Statuto afferma che la SNS opera attraverso articolazioni territoriali denominate “Sezioni SNS”, enti autonomi sotto ogni profilo (art. 1, comma 3).

Il Regolamento invece stabilisce che “non sono considerati Enti del Terzo Settore le articolazioni territoriali della SNS, anche denominate Sezioni, pure se autonomamente iscritte al RUNTS” (art. 7, comma 3).

Tale previsione comporta l'esclusione delle Sezioni dalla partecipazione all'assemblea generale prevista dall'art. 7 del Regolamento.

Il predetto Regolamento, quindi, non si limita a disciplinare l'esercizio di un diritto, ma individua una categoria di soggetti che non possono essere considerati associati ai fini elettorali.

Quanto al sistema delle liste e del voto di lista lo Statuto si limita a prevedere che:

- il Consiglio Direttivo sia eletto dall'assemblea;
- esso sia composto da nove membri;
- Presidente e Vicepresidente facciano parte del Consiglio (art. 10, comma 1).

Lo Statuto non contempla:

- liste elettorali;
- candidature organizzate in liste;
- collegamento obbligatorio tra Presidente e Vicepresidente;
- vincolo di lista.

Il Regolamento invece introduce:

- liste obbligatorie;
- candidatura congiunta Presidente-Vicepresidente;
- sette consiglieri collegati alla medesima lista;
- voto vincolato alla lista;
- nullità delle preferenze espresse su candidati appartenenti a liste diverse (artt. 3 e 12).

Pertanto, il Regolamento ha trasformato un sistema statutario **di elezione individuale** in un sistema **di elezione per liste**.

L'art. 10 dello Statuto individua:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Consiglio Direttivo;

come componenti dell'organo associativo. Mentre il Regolamento in esame dispone che **l'elezione del Presidente determina automaticamente l'elezione del Vicepresidente collegato** (art. 3, comma 2).

Tale circostanza elimina una scelta autonoma dell'assemblea in ordine alla persona del Vicepresidente e pertanto il Regolamento viene ad incidere sulla modalità di composizione dell'organo prevista dallo Statuto. Lo Statuto riconosce agli associati pieno elettorato attivo e passivo (art. 6, comma 2).

Il Regolamento, invece, determina **la restrizione dell'elettorato passivo** prevedendo:

- candidature solo nell'ambito di una lista;
- composizione predeterminata della lista;
- controlli e validazioni della Segreteria.

Pertanto, a differenza di quanto previsto nello Statuto, con il Regolamento il socio non può candidarsi isolatamente, ma deve inserirsi in una struttura elettorale già formata.

Ciò comporta la limitazione di un diritto statutario.

Lo Statuto prevede che:

- le articolazioni territoriali possano indire assemblee locali;
- tali assemblee eleggano uno o più delegati che rappresenteranno gli associati nell'assemblea nazionale (art. 9, comma 6).

Il Regolamento aggiunge invece:

- procedure autorizzative;
- *quorum* particolari;
- modalità di individuazione dei delegati;
- obbligo per i delegati di esprimere in assemblea nazionale il voto coerentemente con gli orientamenti emersi a livello locale.

Pertanto, il nuovo Regolamento **riduce la libertà di voto del delegato** prevista implicitamente dallo Statuto.

Ciò premesso, deve essere rilevato che il negozio di fondazione di una associazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme privatistiche e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo (*sic*, massima Cass. Sez. U., 26/02/2004, n. 3892).

Pertanto, l'interpretazione della volontà associativa deve essere svolta secondo i consueti strumenti ermeneutici (art. 1362 c.c. e seg.) anche per il caso di approvazione delle modifiche dell'atto

costitutivo e dello Statuto, a prescindere dagli atti amministrativi resi nell'ambito della procedura presso la Prefettura.

Lo Statuto in esame riserva le modifiche statutarie all'assemblea straordinaria, con *quorum* rafforzati (art. 9, commi 8 e 9).

Il 6 luglio 2023 l'assemblea ha preso atto di non possedere il *quorum* necessario per deliberare modifiche statutarie (cfr. pag. 2 doc. 8 – Sezioni), ma ciononostante ha approvato il Regolamento modificando il sistema elettorale statuario con:

- introduzione delle liste;
- collegamento obbligatorio Presidente/Vicepresidente;
- vincolo di lista;
- disciplina dei delegati;
- esclusione delle Sezioni dal novero degli enti partecipanti.

Tali previsioni, in quanto innovative rispetto al sistema elettorale previsto dallo Statuto, avrebbero dovuto essere approvate con le forme e i *quorum* della modifica statutaria e non mediante delibera ordinaria di approvazione del regolamento.

Secondo il principio della gerarchia delle fonti il regolamento è una fonte **subordinata** allo Statuto.

Ne consegue che il regolamento:

- può disciplinare le modalità applicative delle norme statutarie;
- può colmare lacune tecniche od organizzative;
- non può derogare allo Statuto;
- non può modificare diritti e obblighi statuari;
- non può introdurre una disciplina incompatibile con quella statutaria.

Nel caso in esame, il Regolamento si pone in contrasto con lo Statuto determinando una modifica e una limitazione dei diritti di elettorato passivo ed attivo dell'associazione.

Comportando modifiche sostanziali allo Statuto la delibera avrebbe dovuto essere intesa come straordinaria ed avere il “quorum” previsto, circostanza pacificamente non sussistente nel caso in esame.

2.2 sulla disciplina di prima applicazione e sul voto telematico esclusivo.

La disciplina di prima applicazione conferma la natura innovativa del Regolamento.

L'art. 15 del Regolamento prevede che, in occasione del rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo con scadenza nel 2023, sia utilizzata la sola modalità telematica con partecipazione di un Notaio e dispone la non applicazione di numerose previsioni del Regolamento incompatibili con tale modalità, tra cui quelle relative alla presentazione ordinaria delle liste, alle assemblee sezionali, alla

convocazione dell'assemblea generale, ai delegati delle assemblee sezionali, al seggio elettorale e alle operazioni di voto cartaceo.

La norma non si limita a consentire l'utilizzo di strumenti telematici, ma deroga, per la prima applicazione, a una parte rilevante della procedura elettorale appena approvata, sostituendo al sistema ordinario un modello interamente telematico e accelerato, con presentazione delle liste entro il 31 luglio 2023 ed elezioni fissate al 29 settembre 2023 (art. 15).

Tale previsione conferma che l'assemblea del 6 luglio 2023 non si sia limitata ad approvare regole tecniche di attuazione dello Statuto, ma abbia introdotto un nuovo assetto elettorale, immediatamente destinato a regolare il rinnovo degli organi associativi e pertanto invalidamente presa.

2.3. Sulla invalidità dell'intera delibera del 6 luglio 2023.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolto il primo motivo di appello incidentale.

Il Regolamento approvato dall'assemblea del 6 luglio 2023 contiene una disciplina complessiva e inscindibile del procedimento elettorale. Le sue previsioni principali, relative al corpo elettorale, alle candidature, alle liste, al collegamento tra Presidente e Vicepresidente, al vincolo di lista, alla posizione delle Sezioni e alla disciplina di prima applicazione, concorrono unitariamente a definire il nuovo sistema di elezione del Consiglio Direttivo.

Non è dunque sufficiente l'annullamento della sola clausola relativa all'esclusione delle Sezioni, poiché la restante disciplina regolamentare conserva comunque i tratti di una modifica sostanziale del sistema elettorale statutario. Il vizio investe l'intera delibera di approvazione del regolamento e non soltanto una sua singola disposizione. La delibera del 6 luglio 2023 deve pertanto essere annullata nella sua interezza, nella parte in cui ha approvato il regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

2.4. sull'invalidità dell'assemblea elettiva del 29 settembre 2023.

L'annullamento dell'intera delibera di approvazione del Regolamento comporta l'invalidità derivata dell'assemblea elettiva del 29 settembre 2023.

Il Regolamento prevedeva espressamente, nella disciplina di prima applicazione, che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo avrebbero avuto luogo il 29 settembre 2023, previa convocazione del Presidente, secondo i principi e le previsioni del regolamento stesso.

Poiché l'assemblea elettiva del 29 settembre 2023 si è svolta in applicazione di un regolamento illegittimamente approvato e sostanzialmente innovativo rispetto allo Statuto, essa resta travolta dall'invalidità della fonte regolamentare che ne ha disciplinato lo svolgimento.

Ne consegue l'accoglimento anche del secondo motivo di appello incidentale, dovendo essere dichiarata la nullità o, comunque, l'annullabilità dell'intera assemblea elettiva del 29 settembre 2023 e delle deliberazioni ivi assunte, compresa l'elezione del Consiglio Direttivo.

2.5 sulla nomina del commissario ad acta.

Deve essere esaminato il terzo motivo di appello incidentale, relativo alla nomina di un commissario *ad acta*.

Gli appellati incidentali hanno chiesto la nomina di un commissario con i poteri necessari per la gestione amministrativa dell'associazione nella fase transitoria e fino alla convocazione dell'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali, previa redazione di un regolamento elettorale conforme allo Statuto e alla normativa vigente.

La domanda non può essere accolta.

L'ordinamento delle associazioni riconosciute non contempla un rimedio analogo a quello previsto dall'art.2409 c.c. vigente all'epoca dei fatti (sostituito dal 26.04.2026 dall' 2396-*quater* c.c.).per le società di capitali. L'art. 23 c.c. attribuisce all'autorità giudiziaria soltanto il potere di annullare e sospendere le deliberazioni illegittime dell'associazione, ma non quello di sostituirsi agli organi dell'ente mediante nomina di un amministratore o commissario giudiziale. Né tale potere può essere ricavato in via analogica dalla disciplina societaria, attesa la natura eccezionale del rimedio previsto dalle norme citate attesa la diversa struttura e funzione delle associazioni riconosciute.

Pertanto, nelle associazioni come nelle società, in applicazione dell'art. 2385 c.c., salvo diversa volontà dell'ente fissata dallo Statuto o espressa dall'assemblea degli associati, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica finché le persone che li incaricano non sono sostituite da altre, sulla base di una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà degli associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione. (principio espresso in Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 30/09/2019 n. 24214 in motivazione per le associazioni non riconosciute, ma applicabile alla fattispecie in esame)

3. sull'appello principale.

Esso è infondato e deve essere respinto.

L'accoglimento dell'appello incidentale determina l'accertamento dell'invalidità dell'intero procedimento elettorale per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base della sentenza impugnata e rende comunque infondato l'appello principale nella parte in cui pretende di limitare il giudizio alla sola questione dell'art. 7 del regolamento.

Le istanze istruttorie della parte appellante principale sono inammissibili in quanto genericamente richiamate sia davanti al Tribunale in sede di precisazione delle conclusioni che davanti alla Corte.

Infatti “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione” (Cass. Sentenza n. 5741 del 27/02/2019).

Peraltro le stesse sono irrilevanti al fine della decisione in relazione al loro contenuto.

Nel merito occorre esaminare, come già sopra indicato, il rapporto tra Statuto e Regolamento interno dell'associazione. Nelle associazioni riconosciute, lo Statuto costituisce la fonte fondamentale dell'ordinamento interno dell'ente, alla quale devono conformarsi le deliberazioni assembleari, i regolamenti e gli atti degli organi associativi. Il regolamento può disciplinare aspetti organizzativi, procedurali o tecnici dell'attività associativa, ma non può modificare, derogare o comprimere diritti e prerogative attribuiti dallo Statuto agli associati o alle articolazioni dell'ente.

Nel caso in esame, lo Statuto della Società Nazionale di Salvamento è stato recepito nell'atto notarile del 13 gennaio 2021, quale testo adeguato alla disciplina del D.Lgs. n. 117/2017, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 29 luglio 2020 e dall'Assemblea Nazionale Straordinaria il 5 agosto 2020.

Lo stesso Statuto prevede che la Società Nazionale di Salvamento agisca sul territorio nazionale anche attraverso articolazioni denominate “Sezioni SNS”, qualificate come enti autonomi sotto il profilo giuridico, finanziario, amministrativo e fiscale, che collaborano strettamente con l'associazione nazionale e ne condividono intenti, scopi e finalità (art. 1, comma 3).

Inoltre, lo Statuto prevede un regolamento separato, destinato a stabilire l'organizzazione operativa, le condizioni di permanenza nel servizio degli associati volontari, i mezzi, le dotazioni, le procedure degli interventi, il coordinamento con strutture pubbliche e private e, in generale, gli aspetti tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali, nonché a disciplinare i rapporti con le articolazioni territoriali e le relative forme, procedure e impegni di collaborazione (art. 1, comma 6 e 7).

Da tale assetto emerge che **il regolamento è previsto come fonte secondaria e attuativa, non come strumento idoneo a ridefinire la struttura del corpo elettorale, la titolarità del diritto di voto, l'elettorato passivo o la composizione degli organi associativi.**

Come sopra già esposto dal verbale dell'assemblea del 6 luglio 2023 risulta che l'assemblea, dopo l'approvazione del bilancio, ha proceduto all'esame del regolamento elettorale, dando per letta la bozza richiamata nell'ordine del giorno e approvando una serie di articoli modificati o integrati ex

novo, tra cui quelli aventi ad oggetto il corpo elettorale e il diritto di voto, la convocazione e votazione delle assemblee sezionali, la convocazione e votazione dell'assemblea generale e la disciplina di prima applicazione (doc. 8 – Sezioni).

Il verbale dà altresì atto che la bozza di regolamento, come integrata, è stata approvata nella sua interezza e che, subito dopo, l'assemblea ha preso atto della mancanza del *quorum* costitutivo dell'assemblea straordinaria, circostanza che non avrebbe consentito la trattazione del punto 5 dell'ordine del giorno, relativo alla modifica dell'art. 9, comma 6, dello Statuto (cfr. ordine del giorno dell'assemblea del 6/07/2023 – docc. 5 e 6 Sezioni).

Tale circostanza assume particolare rilievo. Essa dimostra che l'assemblea era consapevole della distinzione tra materie regolamentari e materie statutarie e, soprattutto, che non sussistevano i presupposti deliberativi per approvare modifiche dello Statuto. Tuttavia, con la delibera di approvazione del regolamento, l'assemblea ha introdotto disposizioni che non si limitavano a regolare le modalità operative del voto, ma incidevano direttamente sul sistema elettorale statutario e sui diritti associativi.

Tali previsioni non hanno natura meramente organizzativa. Esse trasformano il sistema elettorale da elezione dei singoli componenti dell'organo direttivo in competizione tra liste precostituite, nelle quali il candidato Presidente, il candidato Vicepresidente e i candidati consiglieri risultano fra loro necessariamente collegati.

La candidatura individuale viene così sostituita dalla candidatura di lista; la scelta autonoma del Vicepresidente viene assorbita nell'elezione del Presidente; il voto disgiunto viene sostanzialmente escluso; il diritto dell'associato di scegliere singolarmente i componenti dell'organo direttivo viene compresso mediante l'imposizione del vincolo di lista.

Non si tratta, pertanto, di una disciplina di dettaglio delle operazioni elettorali, come sarebbero le regole sul seggio, sulle schede, sulla verbalizzazione o sullo scrutinio, bensì di una innovazione del modello di elezione degli organi associativi. L'introduzione di una simile disciplina avrebbe richiesto una modifica statutaria, da deliberarsi con le forme e i *quorum* propri dell'assemblea straordinaria, non potendo essere validamente approvata con regolamento ordinario proprio nella medesima seduta in cui l'assemblea prendeva atto della mancanza del *quorum* per procedere alle modifiche statutarie. Inoltre, lo Statuto qualifica le Sezioni SNS come articolazioni territoriali autonome sotto il profilo giuridico, finanziario, amministrativo e fiscale, operanti in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento e partecipi dei medesimi scopi e finalità associative.

Il Regolamento, **all'art. 7, stabilisce invece** che possono partecipare all'assemblea generale gli associati aventi determinati requisiti, i rappresentanti degli enti del Terzo settore associati alla SNS e i delegati individuati nelle assemblee sezionali, ma precisa espressamente che “non sono considerati

Enti del terzo settore le articolazioni territoriali della S.N.S., anche denominate Sezioni, pure se autonomamente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”.

Tale previsione non si limita a chiarire una modalità di esercizio del voto. Essa esclude in via generale una categoria di soggetti, le Sezioni territoriali, dalla possibile qualificazione come enti del Terzo settore associati ai fini della partecipazione all’assemblea generale.

Tale esclusione si pone in contrasto con l’impostazione statutaria, che riconosce alle Sezioni una posizione strutturale nell’organizzazione dell’associazione nazionale e ne afferma l’autonomia.

La questione non è se le Sezioni siano automaticamente associate della SNS nazionale, **ma se il Regolamento potesse escluderle aprioristicamente**, anche qualora autonomamente iscritte al RUNTS, dal novero degli enti suscettibili di partecipare all’assemblea generale.

In ogni caso tale esclusione comporta una modifica dello Statuto ed in quanto tale necessitava di una delibera con un *quorum* qualificato.

È principio pacifico che un regolamento, di per sé subordinato allo Statuto, non può introdurre una clausola generale di esclusione incidente sulla titolarità del diritto di partecipazione e voto.

Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ravvisato l’illegittimità della disposizione regolamentare sul punto; tuttavia, la decisione di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha limitato l’annullamento alla sola previsione concernente le Sezioni, senza estendere la valutazione alla complessiva disciplina elettorale introdotta dal regolamento.

4. sulle spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo il valore indeterminabile medio applicando i parametri medi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, con riguardo alla complessità delle questioni trattate, alla pluralità delle parti, all’ampiezza degli atti difensivi e alla natura associativa della controversia:

Primo grado

• compenso tabellare	• € 10.860,00
• Totale variazioni in aumento	• € 22.806,00
• Compenso totale	• € 33.666,00

Secondo grado

Compenso tabellare	€ 12.156,00
Totale variazioni in aumento	+ € 25.527,60
Compenso totale	€ 37.683,60

Oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

Si dà atto – ai fini dell’art. 13 comma 1-*quater* nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l’appello principale è stato integralmente rigettato;

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Genova, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dalla Società Nazionale di Salvamento e sull’appello incidentale proposto dagli appellati, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

1. rigetta l’appello principale;
2. in parziale accoglimento dell’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
 - a. annulla l’intera delibera assembleare del 6 luglio 2023 nella parte in cui ha approvato il regolamento per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. annulla la successiva assemblea del 29 settembre 2023 e le deliberazioni ivi assunte, compresa l’elezione del Consiglio Direttivo;
3. conferma per il resto l’impugnata sentenza;
4. condanna la Società Nazionale di Salvamento alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellati che liquida per il primo grado di giudizio in € 33.660,00; per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa; ed per il presente grado di giudizio in € € 37.683,60; oltre rimborso forfettario ica e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
5. Si dà atto – ai fini dell’art. 13 comma 1-*quater* nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l’appello principale è stato integralmente rigettato;

Così deciso in Genova, addì 01.07.2026

Il Presidente est.

Dott.ssa Rosella Silvestri